

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SENTENZA
(artt. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Francesco Antoni, alla pubblica udienza del 01.12.06, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo a carico di:

XXXXXX XXXXXX nato a XXXXXX il xx.xx.xx, residente a XXXXXXXX in via XXXXX n.x ivi con domicilio eletto.

Libero-presente

I M P U T A T O

Del reato p. e p. dell'art. 348 c.p. perché esercitava la professione di psicologo abusivamente non possedendo la relativa abilitazione.

In particolare il XXXXXX, laureato in filosofia, esercitava l'attività di psicofilosofo o psicanalista esistenziale tesa tra le altre cose all'aiuto e orientamento nell'ambito dei processi intellettuali, esistenziali decisionali e relazionali del singolo e della coppia, all'elaborazione degli stati di dolore angoscia, disperazione, paura, alla soluzione dei problemi d'ansia e dell'umore allo sviluppo dell'autocoscienza e dell'autostima, attività che rientrano tra quelle di competenza dello psicologo.

In Trieste in corso d'esecuzione.

CONCLUSIONE DELLE PARTICOLARTI:

Pubblico Ministero: concessione attenuanti generiche, pena mesi 1 di reclusione.

Difesa: assoluzione con formula piena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

XXXXXXXX XXXXXXXX veniva tratto in giudizio per rispondere del reato ascrittogli in rubrica con decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero in data 13.7.2005.

nell'udienza del 25.11.2005 l'imputato compariva; nell'udienza del 5.12.2006, espletate le formalità di apertura del dibattimento, preliminarmente il difensore eccepiva la nullità dell'imputazione, perché la descrizione del fatto non sarebbe chiara e precisa, ma anzi intrinsecamente contraddittoria; eccezione veniva però respinta con ordinanza dettata a verbale; poi il Pubblico Ministero chiedeva l'esame dei testimoni menzionati nella lista precedentemente depositata a norma dell'art. 468 c.p.p. E chiedeva di produrre alcuni documenti; il difensore chiedeva l'esame dei testi della propria lista, offriva documenti in produzione e chiedeva l'esame del XXXXXXXX; tutte le richieste di prova vengono accolte.

Nell'udienza del 12.5.2006 venivano escussi i testi Sost. Comm. XXXXXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX e XXXXXX XXXXXX; poi aveva luogo l'esame dell'imputato, nonché l'esame della teste della difesa XXXXXXXX XXXXX; nell'udienza del 1.12.2006 veniva escusso ancora il teste Pier Aldo Rovatti, dopo di che il difensore rinunciava all'esame degli altri testi della propria lista, nulla opponendo le altre parti e chiedeva di produrre alcuni documenti, che venivano ammessi. Chiusa l'istruttoria, udite le conclusioni delle parti, lo scrivente pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

Il presente processo ha preso le mosse da una segnalazione proveniente dall'Ordine degli Psicologi di Trieste, secondo la quale l'odierno imputato avrebbe esercitato attività dalla legge riservate alla competenza dello psicologo, non avendone però i requisiti.

Il teste XXXXX ha riferito che, in una prima fase, le indagini sono consistite nell'audizione dei responsabili locali dell'Ordine degli Psicologi, poi egli stesso si era recato presso lo studio del XXXXXXXX sito in Trieste in via XXXXX n.xx aveva così constatato che, sul lato sinistro del portone dello stabile, era stata apposta una targa metallica recante la scritta "Psicanalista esistenziale, dottor XXXXXXXXXX XXXXXXX, aiuto e orientamento nell'ambito dei processi intellettuali, esistenziali, decisionali e relazionali del singolo e della coppia, riceve per appuntamento", seguita da un numero di telefono.

Ha proseguito il teste riferito che, per comprovare o svolgimento dell'attività in questione, al XXXXXXXX era stato chiesto di esibire le fatture emesse; fra queste vi era quella emessa nei confronti di un cliente degli ultimi tempi, tale XXXXX XXXXXXXX, che poi era stato sentito. Ha precisato il teste – dopo essere stato espressamente interrogato sul punto – di non aver accertato la propria iniziativa quali titoli accademici avesse conseguito il XXXXXXXX, ma che a tale riguardo egli si era limitato a raccogliere le dichiarazioni che l'indagato aveva espresso quando era stato interrogato.

Il teste XXXXXXXX, componente della commissione deontologica del Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi, ha riferito che nel 2003 all'ordine era pervenuto brevi manu un volantino che reclamizzava l'attività del dott. XXXXXXX e nel quale questi prometteva di trattare stati di dolore, angoscia, disperazione, paura; per questo, gli organi dell'Ordine avevano ravvisato la necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, giacché l'offerta di prestazione di Attività professionale in tali ambiti - che la legge 56/89 sarebbero stati riservati alle competenze dello psicologo – avrebbe potuto integrare il reato di abusivo esercizio della professione di psicologo.

Il teste XXXXX, presidente dell'Ordine degli Psicologi, ha riferito che il XXXXXXX non è iscritto all'Ordine, né è in possesso dei titoli scientifici a ciò necessari (laurea in psicologia, superamento dell'esame di Stato, iscrizione all'albo professionale).

Si possono trarre a questo punto alcune prime conclusioni: la tesi accusatoria, per quanto è emerso nel dibattimento, poggia unicamente sul volantino che aveva dato il destro, all'Ordine degli Psicologi, di denunciare il XXXXXXX all'Autorità Giudiziaria: viceversa, non un solo elemento è stato acquisito in ordine all'effettiva prestazione, da parte dell'imputato, di attività professionale riservata dalla legge alle competenze dei medici o di psicologi.

Infatti, le indagini a tale riguardo sono state superficiali e approssimative (emblematico il fatto che l'investigatore escusso come teste ha dovuto ammettere di non aver nemmeno acquisito notizia circa i titoli scientifici posseduti dall'indagato, se non dall'interrogatorio medesimo).

Inoltre, l'unico cliente del XXXXXXX escusso nel dibattito su iniziativa del Pubblico Ministero – teste XXXXXXX – ha riferito di essersi rivolto all'odierno imputato perché viveva uno stato di depressione, peraltro essendo ben consapevole (per propria cultura ed esperienza) delle competenze dello psicofilosofo, quale il XXXXXXX gli si era presentato; ha aggiunto che le sedute erano consistite in colloqui, nei quali egli aveva dato alcuni consigli filosofici di vita (per una diversa visione e impostazione di vita) e che si erano svolte in un arco di tempo di circa sei mesi, al termine delle quali aveva notato un giovamento, di talché non si era recato più dal XXXXXXX.

Peraltro, non certo differente è il contenuto delle testimonianze richieste dalla difesa in ordine a tale profilo (v. Teste XXXXXXX).

Dunque, non avendo minimamente dimostrato che, in concreto, il XXXXXXX abbia compiuto attività

riservata dalla legge a psicologi o a medici, a supportare l'accusa rimane unicamente un profilo di ordine generale e teorico (ovvero, che la professione dello psicofilosofo invada le competenze dello psicologo), lo stesso che, costituendo il "punto di vista" dell'Ordine degli Psicologi, aveva provocato l'inizio del procedimento. In altri termini, si vuol dire, poiché i testi hanno riferito che il Xxxxxx ha effettuato determinate prestazioni e che lo stesso imputato ha ammesso di avere somministrato prestazioni professionali quale "consulente filosofico a indirizzo psicofilosofico" o, alcune volte quale "psicanalista esistenziale" perciò stesso egli avrebbe svolto attività che sarebbero riservate dalla legge agli psicologi iscritti al relativo albo.

Invero, il dibattimento si è lungamente attardato su questo profilo, avendo i testi Xxxxxxx e Xxxxxx chiaramente espresso – anche su impulso della difesa – le loro valutazioni sui limiti delle competenze dello psicologo, altrettanto facendo (però a sostegno della tesi opposta) il teste Rovatti e venendo acquisiti, ancora su impulso della difesa, vari documenti a supporto della tesi che vuole l'attività, le attitudini scientifiche e le competenze dello psicofilosofo del tutto autonome e distinte da quelle dello psicologo e dello psichiatra e che dunque l'esercizio di siffatta attività non intrinsechi quelle, diverse, afferenti ad una qualche attività professionale protetta.

Tuttavia nella legge 18.02.1989, n.56 non è rinvenibile alcuna norma che riservi alle competenze dello psicologo lo svolgimento delle attività professionali che il Xxxxxx ha effettuato.

Infatti, anche prescindendo dalla difficoltà di rinvenire all'interno del citato corpo normativo una precisa definizione della professione di psicologo e della conseguente difficoltà di ricavarne una obbiettiva delimitazione delle relative competenze, giova qui notare che il consiglio e il colloquio che, semplicemente, si giovi della cultura filosofica e si proponga di fornire alla clientela nuovi e più ampi punti di vista e di riflessione sulla propria condizione e che, per converso, non si proponga di curare uno stato patologico, non rientra certo nell'ambito professionale della psicologia; né rivela il fatto che la prestazione in esame possa venire somministrata ad un soggetto che sia (o che ritiene di essere) portatore di un determinato disagio, allo scopo di rimuoverlo, purché non si avvalga di metodi e strumenti tipici ed esclusivi di una determinata professione protetta e che comporti la somministrazione di farmaci riservata ai medici.

In altri termini: l'effettuazione di colloqui e la somministrazione di consigli in ambito filosofico, psicofilosofico o psicanalitico esistenziale non costituisce prerogativa esclusiva di alcuna professione protetta e perciò tali attività possono venire liberamente svolte.

Tale conclusione è del resto supportata dalla constatazione - anche supportata dalla documentazione prodotta dalla difesa – che la professione id psicofilosofo o di "consulente filosofico" ha ormai conseguito una vasta tipicità sociale, verosimilmente perché le competenze di tale professionista vengono incontro a bisogni che altre professioni intellettuali non riuscivano a soddisfare adeguatamente.

In conclusione, l'imputato deve venire assolto, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M

visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste;

motivazione riservata ex art. 544 c.p.p. In giorni trenta

Trieste, li 1.12.2006